

Appendice al
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE
Approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 7 Aprile 2014

TESSERINO DI IDENTIFICAZIONE PER GLI OPERATORI FORESTALI
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE DITTE BOSCHIVE

L.R.T. n. 39 del 21/03/2000 art. 47 c. 6 quinquies e ssmmii
Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 artt. 8 bis e 8 ter e ssmmii
Decreto Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale RT n.14753 del 11/10/2017
Decreto Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale RT n.15428 del 25/10/2017

Art.1

1. La competenza territoriale dell'Unione Montana Comuni Mugello, di seguito UCMM, per il rilascio del tesserino di identificazione per gli operatori forestali (di seguito TI) e per l'iscrizione all'elenco delle ditte boschive (di seguito ED) è relativa alle imprese con sede legale nel territorio dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio, e per le imprese che hanno sede legale in Regioni diverse dalla Toscana.

Art.2

1. Le istanze di rilascio di TI o di iscrizione all'ED sono presentate utilizzando esclusivamente :
a) la modulistica approvata dall'Ente (allegato A e B), disponibile anche sul sito web dell'ente;
b) il modulo generato dall'operatore dell'Ente a seguito dell'inserimento della richiesta on-line nel portale SIGAF c/o ARTEA.
2. Le domande, in marca da bollo di importo pari a quanto fissato dalla normativa vigente, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e presentate al protocollo dell'Ente in forma cartacea o digitale.
3. La presentazione digitale avviene con la trasmissione via PEC della domanda sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa, inviata all'indirizzo PEC dell'Ente. In tale caso per l'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario utilizzare il modulo specifico (allegato C).

Art.3

1. Tutte le dichiarazioni contenute nella modulistica sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e pertanto soggette ai controlli previsti dagli artt. 75 e 76 dello stesso.
2. L'ufficio competente procede ad effettuare idonei controlli quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art.4

1. Il Responsabile dei procedimenti è il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale della UCMM, di seguito RP che, sul portale SIGAF compila le check-list e provvede alla loro convalida.
2. I procedimenti sono avviati, senza ulteriori adempimenti da parte del RP, con la ricezione della domanda da parte dell'ufficio protocollo dell'Ente, e salvi i casi di interruzione o sospensione, si concludono entro 30 giorni con provvedimenti specifici.

Art.5

1. E' condizione indispensabile all'avvio dei procedimenti la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/1999, in forma elettronica sul portale dell'Azienda Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito ARTEA.

Art.6

1. I dati raccolti per i procedimenti della presente appendice al regolamento UCMM saranno trattati con le cautele di cui al D. Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, il responsabile è il Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione.

Art.7

1. Ai fini del rilascio del tesserino di identificazione per gli operatori forestali, art.8 ter Regolamento Forestale n.48/R del 08/08/2003, il richiedente attesta, con la sottoscrizione del modulo, che l'impresa sia in

possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
- b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- c) assolvimento degli obblighi, anche formativi, in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla normativa vigente.

2. La domanda contiene l'elenco del personale per il quale viene richiesto il rilascio del tesserino di identificazione con indicato per ciascun operatore i dati:

1. nome e cognome,
2. data e luogo di nascita,
3. codice fiscale,

e residenza e recapiti.

Art.8

1. Il procedimento si conclude con atto del Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione, rilasciato in bollo di importo pari a quanto fissato dalla normativa vigente, riportante l'elenco dei TI rilasciati.

2. L'atto conclusivo è prodotto in forma digitale e viene trasmesso all'indirizzo PEC della Azienda, come risultante dal fascicolo aziendale ARTEA, con allegati i TI rilasciati.

3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo è necessario utilizzare il modulo specifico (allegato D).

4. Nel caso in cui fossero necessarie integrazioni della documentazione presentata, il termine di conclusione del procedimento viene sospeso e decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Qualora entro 30 giorni dalla richiesta l'impresa non abbia provveduto a fornire le integrazioni necessarie, il RP provvede, ove possibile, all'accoglimento parziale della richiesta o, senza ulteriore comunicazione e adempimento, all'archiviazione dell'istanza.

Art.9

1. In caso di cessazione dei rapporti di lavoro con i dipendenti muniti di TI, l'impresa, entro 30 giorni, ne dà comunicazione all'Ente che provvede all'aggiornamento sul portale SIGAF. Risultano in tal modo assolti gli obblighi di riconsegna previsti dal c.6 art.8 ter RF.

Art.10

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.8 ter RF n.48/R del 08/08/2003 l'ufficio provvede alla verifica dei requisiti indicati al comma 2 dell'art 8 ter, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000.

2. L'ufficio provvede ad effettuare controlli, come previsto dall'art.71 del D.P.R. 445/2000, al momento del rilascio del TI sui requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'art.8 ter c.2.

3. Il requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo sarà sottoposto annualmente a controllo sulla base di un campione minimo del 5% delle istanze presentate nell'anno solare precedente, concluse con esito positivo, entro il 30 aprile di ogni anno.

Art.11

1. Ai fini dell'iscrizione all'elenco delle ditte boschive, secondo quanto disposto dall'art.8 bis Regolamento Forestale n.48/R del 08/08/2003, il richiedente attesta, con la sottoscrizione del modulo, che l'impresa sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività prevalente o secondaria in materia di selvicoltura e attività connesse;
- b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- d) essere in possesso del tesserino di identificazione di cui all'art.47, c.6 quinquies della legge forestale o avere alle proprie dipendenze personale in possesso di tesserino.

2. Nella domanda il legale rappresentante dell'impresa richiedente indica le seguenti informazioni:

a) i tagli boschivi effettuati dalla ditta negli ultimi cinque anni specificando la localizzazione catastale dell'intervento, la superficie dell'intervento, la forma di governo, il trattamento del bosco e la tipologia di taglio, nonché la quantità e la tipologia di assortimenti legnosi ottenuti;

- b) le macchine, le attrezzature e gli animali da soma nella disponibilità dell'impresa;
- c) l'eventuale attuazione di percorsi formativi/addestrativi tecnico operativi inerenti l'attività selvicolturale e di sistemazione idraulico forestale, di sicurezza sui luoghi di lavoro e/o possesso di attestati di qualificazione professionale o di certificazione delle competenze;
- d) le eventuali sanzioni amministrative contestate e le condanne penali pendenti e passate in giudicato negli ultimi cinque anni a carico dell'impresa o dei suoi rappresentanti legali per violazioni della legge forestale o della disciplina in materia di lavoro irregolare e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) ogni altro dato ritenuto qualificante per l'impresa stessa.

3. L'iscrizione all'ED a seguito di istanza presentata entro il 31/12/2017 ha validità fino al 31/12/2018.

4. L'iscrizione all'elenco si conferma annualmente presentando entro il 31 dicembre dell'anno precedente la dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti ed l'eventuale aggiornamento delle informazioni (allegato E).

Art.12

1. L'ufficio provvede ad effettuare controlli, come previsto dall'art.71 del DPR n.445/00, al momento dell'iscrizione all'ED, sui requisiti previsti dall'art.8 bis c.1. Nei casi in cui, sia accertata la mancanza dei requisiti l'ente provvede, entro 30 giorni, alla cancellazione dell'impresa dall'ED.

2. Qualora l'ente verifichi che le informazioni di cui al c.2 art. 11 del presente regolamento non sono veritiere, procede alla sospensione dell'impresa dall'elenco per un periodo da due a sei mesi.

3. Il RP provvede alla registrazione della sospensione o cancellazione sul portale SIGAF e comunica il provvedimento all'impresa.

Allegati

Allegato A - modello per la richiesta di rilascio del tesserino di identificazione operatori forestali

Allegato B - modello per la richiesta di iscrizione all'elenco delle ditte boschive

Allegato C – adempimento imposta di bollo per la domanda di rilascio tesserini e/o iscrizione elenco ditte boschive

Allegato D - Adempimento imposta di bollo per il rilascio dei tesserini

Allegato E - Conferma iscrizione elenco ditte

Eventuali variazioni e aggiornamenti della modulistica sono approvati con determinazione Dirigente del Servizio Economia, Ambiente, Territorio e Forestazione.